

Prot. n. 2043/2020



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Perugia

Oggetto: nuova disciplina ricezione e rilascio attestazioni ex art. 335 cpp.

- Dato atto delle precedenti disposizioni prot. 286/15 int. e prot. 3995/15, disciplinanti la materia del rilascio delle attestazioni ex art. 335 cpp., che si richiamano e si confermano nelle parti non incompatibili con il presente provvedimento;
- Al fine sia di agevolare l'operato degli addetti all'ufficio ricezione atti nonché favorire gli utenti appartenenti all'Ordine degli Avvocati, e diminuire l'afflusso di persone presso l'Ufficio di Procura, anche nella particolare congiuntura in atto;

SI AUTORIZZA :

- a) l'inoltro a mezzo posta elettronica certificata sia da parte di privati che degli Avvocati delle richieste di informazioni ex art. 335 cpp.;
- b) l'invio della conseguente attestazione a mezzo posta elettronica certificata agli Avvocati richiedenti;
- c) l'invio della conseguente attestazione a mezzo posta elettronica certificata o semplice casella di posta elettronica ordinaria a quei privati che, al momento dell'accesso allo sportello abbiano avanzato richiesta in proposito nel relativo modulo indicando l'indirizzo mail.

SI PRECISA CHE:

- l'attestazione, richiesta ed inviata con i suddetti mezzi, dovrà essere limitata esclusivamente ai dati di cui alla disposizione predetta e, nello specifico al numero di procedimento, al magistrato assegnatario ed ai reati contestati e, nel caso in cui la richiesta provenga dalla persona offesa, alle generalità del soggetto eventualmente indagato (informazioni diverse quali, ad esempio, l'aggiornamento sullo stato del procedimento, richiederanno *necessariamente* l'accesso allo sportello)
- la diversità di regime per le richieste avanzate dai privati è conseguenza della necessità di avere certezza in ordine alla legittimazione del soggetto ricevente l'attestazione; ne deriva, come sopra disposto, che l'invio dell'attestazione ai privati a mezzo posta elettronica dovrà essere indicato mediante accesso allo sportello al momento della richiesta di rilascio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line and a horizontal line crossing it at the bottom.

- qualora, viceversa, la richiesta di rilascio dell'attestazione avvenga a mezzo posta elettronica il ritiro dovrà avvenire ad opera del richiedente personalmente o di delegato in possesso dell'originale del documento di identità dell'istante

TEMPISTICA

L'attestazione, comunque rilasciata (anche presso lo sportello), avverrà non oltre il trentesimo giorno dal pervenimento della richiesta

Le odierne disposizioni avranno decorrenza dal 27.04.2020

L'indirizzo PEC a cui inviare le richieste è il seguente:

- ricezioneatti.procura.perugia@giustiziacert.it

L'invio della risposta avverrà all'indirizzo di posta elettronica certificata dello studio legale richiedente ed alla mail o PEC indicata nella richiesta dai privati.

Si provveda all'inserimento nel sito internet dell'Ufficio

Si comunichi

- Al Sig. Procuratore Generale
- Al Sig. Presidente dell'Ordine degli Avvocati
- Agli Uffici interessati

Perugia, 24.04.2020

Il Procuratore della Repubblica
Giuseppe Petrazzini – Regg.

Il Dirigente
Dot.ssa Lucia IZZO